

Allegato parte integrante
ALLEGATO A) - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO:

**“INSIEME COORDINATO DI SERVIZI PERSONALIZZATI PER LA RIOCCUPAZIONE
DEI LAVORATORI ESPULSI DALL'IMPRESA WHIRLPOOL EUROPE SRL DI TRENTO –
Stabilimento di Spini di Gardolo (TN)”**

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante
- Art. 4 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 Durata del contratto
- Art. 7 Importo del contratto
- Art. 8 Variazioni quantitative e qualitative
- Art. 9 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 10 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 11 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 12 Cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 13 Divieto di subappalto
- Art. 14 Tutela dei lavoratori
- Art. 15 Sicurezza
- Art. 16 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 17 Proprietà dei prodotti
- Art. 18 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 19 Cauzione definitiva
- Art. 20 Obblighi assicurativi
- Art. 21 Penali per ritardo
- Art. 22 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 23 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 24 Recesso
- Art. 25 Definizione delle controversie
- Art. 26 Spese contrattuali
- Art. 27 Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di attuazione di interventi di formazione rivolti ai lavoratori sospesi (beneficiari di cassa integrazione straordinaria) o disoccupati, espulsi dall'Impresa Whirlpool Europe Srl – Stabilimento di Spini di Gardolo (TN), riferibili all'Intervento 21 "Interventi integrati per la ricollocazione professionale di espulsi da settori economici in grave crisi occupazionale (Interventi FEG)" del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2011-2013, adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1608 del 29.07.2011 e ss.mm.ii. Le iniziative formative da attuare sono articolate in 2 Lotti corrispondenti a due filiere di intervento diverse in termini di finalità, strutturazione e contenuti, ma comunque destinate a migliorare le opportunità di rioccupazione dei partecipanti alle medesime, nell'ambito di un programma coordinato di interventi destinato a beneficiare del finanziamento europeo del FEG – Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione.

2. Descrizione sintetica dei lotti:

Destinatari dei servizi di entrambi i lotti:

- Lavoratori cassintegrati o disoccupati o in mobilità, dipendenti o ex dipendenti dell'impresa Whirlpool Europe Srl – Stabilimento di Spini di Gardolo (TN).

LOTTO n. 1: Formazione alle competenze generali o trasversali". Si tratta di percorsi che si collocano nella prospettiva di rafforzare le competenze dei lavoratori soprattutto per quanto concerne le *key competence* per l'apprendimento permanente e di quelle competenze che possono considerarsi "propedeutiche" per attivare un nuovo percorso di mobilità professionale, ricollocazione e carriera;

LOTTO n. 2: Formazione in alternanza per l'acquisizione di patenti di mestiere. I percorsi sono destinati a consentire l'acquisizione di specifiche specializzazioni con riferimento a professionalità il cui esercizio, per disposizione di legge, prevede l'acquisizione di una vera e propria "patente di mestiere".

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Contenuti, durate e numero di edizioni dei singoli percorsi

L'appaltatore dovrà garantire l'attuazione delle seguenti attività:

LOTTO n. 1: Formazione alle competenze generali o trasversali.

I percorsi di formazione alle competenze generali o trasversali dovranno risultare orientati a fornire (o ripristinare) in capo ai lavoratori alcune di quelle competenze che la Raccomandazione 962 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 definisce quali "Competenze chiave per l'apprendimento permanente".

L'acquisizione e/o la riappropriazione di queste è ritenuta particolarmente importante per un efficace percorso di reinserimento professionale dei lavoratori beneficiari delle azioni di riqualificazione.

Non tutte le competenze chiave (*key competences*) sono acquisibili ed implementabili con un tradizionale percorso formativo. Si considerano comunque coerenti con tale obiettivo di apprendimento gli interventi formativi destinati alla formazione delle seguenti competenze:

- comunicazione nella madrelingua cioè in italiano;

- comunicazione nelle lingue straniere cioè in inglese e/o tedesco;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale.

La partecipazione ad un percorso formativo per ciascuna delle competenze chiave sopradescritte risulterà particolarmente “raccomandato” per ciascun partecipante al programma più complessivo di reinserimento dei lavoratori espulsi dall’Impresa Whirlpool.

Oltre che con riferimento alle competenze sopra richiamate dovranno essere strutturati anche dei percorsi per ulteriori competenze trasversali, di base o riferibili alle *life skills* dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Per l’acquisizione o la riappropriazione delle suddette competenze dovranno essere programmati dei percorsi formativi scansionati in tre durate:

- di breve durata (40 ore di rinforzo);
- di durata intermedia (80 ore di riappropriazione);
- intensivi (120 ore di acquisizione) a cui possono aggiungersi delle fasi di tirocinio o stage.

Ogni percorso potrà avere un numero di partecipanti variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 12 unità (lavoratori).

I percorsi non potranno essere solo d’aula ma dovranno fare largo uso anche delle tecniche di simulazione e di esercitazione (anche a distanza). La metodologia che dovrà essere utilizzata non potrà riprodurre degli schemi scolastici o parascolastici, al fine di evitare di incorrere in due rischi comuni nell’ambito della formazione degli adulti: produrre degli strumenti per l’apprendimento inefficaci (proprio perché destinati ad un target che evidenzia dei bisogni, delle sensibilità e degli stili di apprendimento diversi da quelli dello studente), evitare la sindrome del “ritorno sul banco di scuola” che, per un lavoratore maturo e già portatore di altre condizioni di demotivazione e scoraggiamento psicologico, potrebbe risultare frustrante ove non evidenziare dei meccanismi di “rigetto”.

I percorsi di cui trattasi potranno prevedere anche delle fasi di formazione in azienda (stage) sia in Italia sia all’estero (soprattutto per il rinforzo della o delle conoscenza/e linguistica/che).

In sede previsionale si deve ipotizzare che i lavoratori che si avvarranno di questo servizio saranno indicativamente 250 con un numero di partecipanti medio per percorso pari a 10 unità e con una durata media per percorso pari a 80 ore pro capite d’aula, più altrettante ore di formazione a distanza (indicativamente almeno $\frac{1}{4}$ con modalità sincrona e $\frac{3}{4}$ con modalità asincrona).

Nella tabella seguente sono indicate le quantificazioni, a livello orientativo dei singoli percorsi da proporre/progettare in fase iniziale, fermo rimanendo che potranno essere condivise con l’Amministrazione provinciale delle quantificazioni articolate in maniera diversa, in ragione delle effettive esigenze/aspettative dei partecipanti. Questo evitando comunque di modificare il numero di ore allievo (n, ore corso per numero di allievi in sede preventiva e numero ore di effettiva frequenza da parte degli allievi effettivi in sede di consuntivo) da offrire complessivamente.

| COMPETENZE | n. percorsi di breve durata (40 ore procapite) | n. percorsi di durata intermedia (80 ore procapite) | n. percorsi intensivi (120 ore procapite) | Ore allievo |
|--|--|---|---|---------------|
| comunicazione nella madrelingua - italiano) | 1 | 1 | 1 | 2.400 |
| comunicazione nelle lingue straniere – inglese o tedesco | 1 | 1 | 2 | 3.600 |
| matematica e competenze base in scienza e tecnologia | 1 | 3 | 2 | 5.200 |
| competenze digitali | 3 | 2 | 3 | 6.400 |
| life skills | 3 | 1 | 2 | 4.400 |
| TOTALE | 9 | 8 | 10 | 22.000 |

A tali durate dovranno essere aggiunte le ore di formazione a distanza, sia sincrona che asincrona, nei termini sopra indicati (ulteriori 22.000 ore allievo effettive di fad da ripartire sui singoli percorsi in ragione dell'effettiva necessità/opportunità di utilizzare tale metodologia didattica).

LOTTO n. 2: Formazione in alternanza per l'acquisizione di patenti di mestiere.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano molte professioni, ancorché non dando luogo all'iscrizione a registri o albi professionali, richiedono, per poter essere esercitate legittimamente, il possesso di una "patente di mestiere", acquisibile a seguito di verifiche, prove ed esami il cui accesso spesso è riservato a coloro che abbiano frequentato con successo uno o più percorsi di formazione introduttiva.

Non esiste una mappatura completa ed aggiornata di tali professioni, essendo il loro elenco in continua evoluzione.

Rientrano comunque in questa previsione professionalità di diversi comparti:

- socio-sanitario;
- turistico;
- sportivo;
- commerciale;
- ristorazione;
- sicurezza;

- ambiente e rifiuti;
- guida di autocarri, autobus e autoarticolati;
- gestione impianti termici;
- montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi;
- servizi alla persona;
- altre patenti.

La durata prescritta dei percorsi formativi richiesti per l'accesso alla verifica per il rilascio della patente è la più varia, ragionamento analogo vale ovviamente per i contenuti di tali percorsi e la loro articolazione/organizzazione.

I percorsi per le singole professioni potranno essere attivati solo a fronte della loro concreta opzione da parte dei potenziali beneficiari (almeno 6 partecipanti per edizione di percorso).

Potranno essere attivati ovviamente solo i percorsi per i quali l'Affidatario è in grado di garantire il rilascio di una "patente di mestiere" con percorsi di durata inferiore ai 4 mesi complessivi. Il Soggetto affidatario dovrà comunque essere in grado di rilasciare almeno 4 patenti di mestiere.

A fini elusivamente di previsione e definizione del budget di programma, da rispettare come indicazione minima in sede gestionale, si prevede una durata media pro-capite pari a circa 200 ore e un numero di partecipanti pari a 100 unità complessive.

Si deve pertanto ipotizzare la realizzazione di circa 16 percorsi e comunque la realizzazione di almeno 22.000 ore allievo di formazione (a consuntivo ore di effettiva frequenza complessiva da parte di tutti gli allievi coinvolti).

La frequenza ai percorsi di cui trattasi dovrà ovviamente essere gratuita per i lavoratori rientranti nel programma di interventi di cui al presente capitolato. Analogamente gratuita risulterà per gli utenti interessati la partecipazione alle varie sessioni d'esame per il rilascio delle connesse patenti di mestiere.

Gli interventi potranno essere programmati nell'ambito di corsi ad hoc per beneficiari del programma, oppure nell'ambito di percorsi "aperti" ad altri soggetti interessati.

2. Indicazioni di progettazione e vincoli progettuali e attuativi.

a) Adesione ai percorsi formativi

Le richieste di adesione ai percorsi formativi verranno raccolte e gestite direttamente dall'Agenzia del Lavoro. Le verifiche attitudinali e motivazionali saranno quindi curate direttamente dai counsellor della citata Amministrazione.

b) Ricadute attese, obiettivi didattici, contenuti

L'obiettivo dei percorsi formativi è che le competenze fornite possano risultare adeguate e funzionali ad un opportuno reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori beneficiari.

L'appaltatore dovrà progettare i percorsi formativi per le singole competenze dando il giusto spazio sia alla parte teorica che alla parte pratica, anche tenendo presente le abilità e le competenze attese per ciascun singolo lavoratore definite dai counsellor dell'Agenzia del Lavoro.

c) Durata e articolazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi devono prevedere un impegno massimo di n. 40 ore alla settimana.

L'articolazione dei percorsi, l'orario di svolgimento e i calendari di questi dovranno essere concordati con l'Agenzia del Lavoro.

d) Strumenti didattici e metodologia

L'appaltatore dovrà indicare quali strumenti e quali metodologie didattiche intende utilizzare per meglio perseguire gli obiettivi formativi, anche precisando le attrezzature dei laboratori a disposizione e il materiale didattico da consegnare ai partecipanti e/o che verrà utilizzato per simulazioni o esercitazioni.

e) Risorse umane

LOTTO n. 1: Formazione alle competenze generali o trasversali.

Il Soggetto proponente dovrà disporre di un gruppo di gestione delle azioni riferibili al lotto 1, composto da docenti/formatori, codocenti/formatori e un responsabile della formazione.

In particolare sarà richiesta la disponibilità di un gruppo di formatori (docenti e codocenti) composto da 2 professionisti formatori senior (almeno 5 anni di esperienza formativa effettiva) per ciascuna delle seguenti aree di competenza:

- comunicazione nella madrelingua - italiano;
- comunicazione nelle lingue straniere – inglese e tedesco;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- life skills.

Dovrà inoltre disporre di un responsabile/tutor della formazione in possesso di una esperienza almeno quinquennale nel ruolo di coordinatore/facilitatore e tutor di percorsi formativi per disoccupati.

Dovranno essere in particolare individuati chiaramente:

- i docenti coinvolti per ciascuna tipologia di percorso (competenza di cui è perseguita l'acquisizione), indicando le specifiche esperienze (indicare le caratteristiche in termini di competenze e titoli dei docenti da coinvolgere, con i nominativi degli stessi di cui dovranno essere presentati i CV);
- i codocenti, motivandone la scelta e individuando momenti di effettivo coinvolgimento (indicare le caratteristiche in termini di competenze e titoli dei codocenti da coinvolgere, con i nominativi degli stessi di cui dovranno essere presentati i CV) ;
- il responsabile della formazione che assicuri la continuità formativa e il coordinamento fra i docenti/codocenti, i corsisti e l'Agenzia del Lavoro. La presenza dovrà garantire:
 - un costante monitoraggio delle attività;
 - un contatto continuativo con i corsisti;
 - la verifica di corretto svolgimento delle attività;
 - adeguata assistenza e coordinamento per i docenti che intervengono che dovranno riferire al responsabile o altro referente dell'appaltatore per ogni eventuale informazione su corsisti e/o contenuti o altra necessità didattica;
 - un costante coordinamento con il personale dell'Agenzia del Lavoro in merito all'andamento dei percorsi formativi, sia durante la fase d'aula, sia durante gli eventuali tirocini.

LOTTO n. 2: Formazione in alternanza per l'acquisizione di patenti di mestiere.

Il Soggetto proponente dovrà disporre di un gruppo di gestione delle azioni riferibili al lotto 2, composto da docenti/formatori, codocenti/formatori e un responsabile della formazione.

In particolare sarà richiesta la disponibilità di un gruppo di formatori (docenti e codocenti) composto da 2 professionisti formatori senior (almeno 5 anni di esperienza formativa effettiva) per ciascun percorso formativo destinato all'acquisizione di patente di mestiere proposto.

Dovrà inoltre disporre di un responsabile/tutor della formazione in possesso di una esperienza almeno quinquennale nel ruolo di coordinatore/facilitatore e tutor di percorsi formativi per disoccupati.

Dovranno in particolare essere individuati chiaramente:

- i docenti coinvolti per ciascuna azione formativa, indicando le specifiche esperienze (indicare le caratteristiche in termini di competenze e titoli dei docenti da coinvolgere, con i nominativi degli stessi di cui dovranno essere presentati i CV);
- i codocenti coinvolti, motivandone la scelta e individuando momenti di effettivo coinvolgimento (indicare le caratteristiche in termini di competenze e titoli dei codocenti da coinvolgere, con i nominativi degli stessi di cui dovranno essere presentati i CV) ;
- il responsabile della formazione che assicuri la continuità formativa e il coordinamento fra i docenti/codocenti, i corsisti e l'Agenzia del Lavoro. La presenza dovrà garantire:
 - un costante monitoraggio delle attività;
 - un contatto continuativo con i corsisti;
 - la verifica di corretto svolgimento delle attività;
 - adeguata assistenza e coordinamento per i docenti che intervengono che dovranno riferire al responsabile o altro referente dell'appaltatore per ogni eventuale informazione su corsisti e/o contenuti o altra necessità didattica;
 - un costante coordinamento con il personale dell'Agenzia del Lavoro in merito all'andamento dei percorsi formativi, sia durante la fase d'aula, sia durante gli eventuali tirocini.

f) Sedi

L'appaltatore dovrà specificare la sede o le sedi dove si svolgeranno le lezioni d'aula, di laboratorio e di esercitazione/simulazione. Qualora l'appaltatore non abbia a disposizione le aule e/o i laboratori necessari, potrà utilizzare le strutture e i laboratori di altri Enti e organizzazioni. In questo caso andrà allegata dichiarazione vincolante di disponibilità e di idoneità delle aule/laboratori.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO (in carenza dei quali l'offerta è giudicata in fase di valutazione non ammissibile e in fase di attuazione il servizio è considerato come non reso)

| ELEMENTO RICHIESTO | PRIMO LOTTO | SECONDO LOTTO |
|-------------------------------|---|---|
| NUMERO ORE ALLIEVO | Almeno 22.000 | Almeno 22.000 |
| NUMERO PERCORSI | 5 con tre durate distinte (tre percorsi per ogni competenza con le durate codificate) | Almeno 4 (uno per ogni percorso di preparazione di altrettante patenti di mestiere) |
| SEDI | Almeno una nel Comune di Trento | Almeno una nel Comune di Trento |
| DOCENTI | 10 DOCENTI/CODOCENTI (due per ogni competenza traguardo) | 2 DOCENTI/CODOCENTI Per ciascun percorso di formazione a patente di mestiere |
| RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE | 1 responsabile | 1 responsabile |

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'appaltatore, nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Sono riportate di seguito le condizioni di espletamento delle attività.

L'Agenzia del lavoro avrà il compito di segnalare l'adesione e l'inserimento dei singoli partecipanti alle diverse edizioni dei percorsi e l'appaltatore dovrà concordare con la medesima Agenzia i calendari di ogni percorso formativo.

Tutte le attività che faranno riferimento ai servizi appaltati dovranno essere realizzate entro i termini concordati di volta in volta, con il soggetto appaltante.

L'appaltatore dovrà garantire l'attuazione dei percorsi formativi secondo quanto previsto nel progetto presentato; qualsiasi variazione relativa ad esso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Agenzia del Lavoro e potrà essere realizzata esclusivamente previa autorizzazione della medesima secondo le modalità che verranno stabilite. **L'appaltatore dovrà altresì garantire l'attuazione dei percorsi formativi ricorrendo ai docenti indicati nel progetto presentato** e coinvolti nella valutazione dello stesso. I docenti potranno essere sostituiti o integrati solo in caso di motivata necessità, previa comunicazione alla scrivente Agenzia, con altri di equivalente preparazione e professionalità; la sostituzione potrà essere realizzata esclusivamente previa autorizzazione della medesima secondo le modalità che verranno stabilite.

Si fa presente che l'Agenzia del lavoro, titolare nei confronti dell'utenza delle iniziative formative affidate in gestione, intende svolgere un ruolo attivo nel monitoraggio al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa e delle procedure di gestione anche in presenza di diversi soggetti attuatori.

In particolare potrà intervenire attraverso suoi incaricati:

- nel verificare il rispetto degli obiettivi didattici predefiniti;
- nel verificare le modalità formative attuate;
- nel verificare il rispetto di tutte le prassi amministrative previste.

Rimangono a carico dell'appaltatore le seguenti attività suddivise per fasi:

AVVIO del corso

Il giorno di avvio del percorso l'appaltatore dovrà provvedere a:

- predisporre adeguatamente gli spazi didattici e le attrezzature previste da utilizzare durante il corso garantendone la funzionalità per tutta la durata del corso stesso;
- predisporre il registro d'aula, compilandolo in tutte le sue parti;
- raccogliere la firma dei presenti;
- consegnare il materiale didattico concordato;
- al termine del primo giorno di corso l'appaltatore comunicherà all'Agenzia il dettaglio delle presenze, richiamando eventuali assenti. In caso un partecipante abbandoni entro la prima settimana di corso sarà cura dell'appaltatore verificare la sua sostituibilità.

SVOLGIMENTO del corso

Durante tutta la durata del percorso formativo l'appaltatore garantirà:

- il corretto svolgimento delle attività formative nel rispetto del progetto approvato;
- il coordinamento fra i docenti e fra essi e i partecipanti nel rispetto degli obiettivi formativi prefissati, compreso il coordinamento e gestione anche di tutte le docenze istituzionali previste;
- il rispetto dei calendari concordati e concorderà con l’Agenzia ogni eventuale variazione di docente ed argomento, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione di argomento a tutti i corsisti;
- il monitoraggio delle presenze e delle assenze;
- il costante coordinamento con il personale dell’Agenzia del Lavoro in merito all’andamento del percorso formativo, sia durante la fase d’aula, sia durante l’eventuale tirocinio;
- i recuperi in caso di assenza dei docenti in accordo con l’Agenzia del lavoro;
- la segnalazione di ogni eventuale elemento di difformità.

Materiali didattici

Ai partecipanti dovrà essere fornita la manualistica, libri e/o dispense, e ogni altro materiale che possa sostenere l’apprendimento e l’acquisizione delle abilità necessarie richieste dal traguardo formativo definito e da conseguire. L’appaltatore dovrà consegnare all’Agenzia la ricevuta dell’avvenuta consegna ai singoli partecipanti di detti materiali.

VERIFICA PRESENZE

L’appaltatore dovrà effettuare i necessari controlli dei registri, per monitorare l’effettiva presenza dei singoli partecipanti, sia per la parte d’aula che per l’eventuale tirocinio.

Entro 10 giorni dal termine della parte d’aula e dell’eventuale tirocinio, l’appaltatore è tenuto a fornire all’Agenzia del Lavoro una tabella Excel con tutte le presenze e assenze dei corsisti, giorno per giorno, con il calcolo generale della percentuale di frequenza e delle eventuali assenze.

ASSICURAZIONE corsisti

L’appaltatore dovrà assicurare i corsisti con polizza RC e INAIL, sia per la parte d’aula/laboratorio che per l’eventuale tirocinio.

RISPETTO DEI VINCOLI CONENSSI AL FINANZIAMENTO FEG

L’appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni normative e amministrative, europee, nazionali e provinciali connesse all’attuazione di azioni che beneficiano del concorso finanziario del Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione di cui al Regolamento UE n. 1309/2013.

Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per l’esecuzione del contratto sono, in via principale:
 - a) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” in quanto applicabile; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*”, per quanto applicabili;
 - b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - c) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;
 - d) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il Servizio avrà inizio dalla data di consegna del medesimo e dovrà svolgersi entro il termine massimo del 5 febbraio 2016.

Art. 7 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione salvo il disposto dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Art. 8 - Variazioni quantitative e qualitative

1. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario e verranno affidate dalla stazione appaltante con atto di sottomissione. Oltre detto limite, le Parti restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute.

Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni bimestre, previa verifica della regolarità di esecuzione della prestazione da parte dell'ufficio competente per l'esecuzione dell'appalto e trasmissione allo stesso di idonea documentazione fiscale.
2. La stazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
3. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, fermo restando quando previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 810 del 9 aprile 2009 ed in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC.
4. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'appaltatore, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate.
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni descritte all'art. 3 del presente capitolato; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. In caso di mancato adeguamento nei tempi e nei modi indicati dalla stazione appaltante, la stessa si riserva la facoltà di applicare la penale di cui all'art. 21 del presente capitolato.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 11 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 12 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 13 – Divieto di subappalto

1. Il/I soggetto/i soggetto/i affidatario/i del/dei contratto/i a cui il presente capitolato si riferisce è tenuto/sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori e i servizi affidati in gestione. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto la natura dei servizi da attuare richiede una valutazione diretta e puntuale dell'esecutore dei medesimi.

Art. 14 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 15 - Sicurezza

1. L'appaltatore si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 16 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 17 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, conformemente alla indicazioni riportate all'art. 3 del presente capitolato, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente all'Ufficio competente della stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 18 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 19 - Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. In caso di affidamento con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà essere **ridotta del 50 per cento** qualora l'impresa produca la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee **UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell'art. 21, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dello svolgimento del servizio, nel limite massimo del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 9, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 20 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con

massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 21 – Penali per ritardo

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle attività richieste, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all'obbligazione.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga del medesimo, verrà applicata la penale di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo; il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 19 del presente capitolato.

3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma 2, superi il 10 % dell'importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la stazione appaltante, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 23 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 22, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 12 del presente capitolato;
- d) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- e) riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 10, comma 3, del presente capitolato;
- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 21, comma 3, del presente capitolato;
- g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- h) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- n) mancato rispetto del requisito di localizzazione del servizio nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- o) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 24 – Recesso

1. E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 25 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 26 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 27 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.